



Città di Corbetta

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI PER TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO DI VIDEOSTREAMING

CIG ZEA201FE2B

Data di Pubblicazione: 10 ottobre 2017

Data di Scadenza pubblicazione : 3 novembre

Responsabile del Settore Affari Generali, Dott. Guido Milani

PREMESSO CHE:

La presente procedura ha ad oggetto l'acquisizione di una prestazione finalizzata a sviluppare ed implementare la partecipazione attiva del cittadino all'attività del Comune.

In particolare si intende mettere a disposizione una servizio di trasmissione in streaming delle sedute consiliari, affinché sia garantita la più ampia conoscenza dei lavori dell'Amministrazione Comunale da parte dei cittadini.

Per raggiungere l'obiettivo sopra indicato necessita provvedere a dotare la sala consiliare delle necessarie dotazioni tecnologiche ad integrazione dell'impianto audio già esistente e successivamente, per la durata ipotizzata di anni cinque , garantire il servizio di videostreaming delle sedute e dei lavori del Consiglio Comunale nonché prevedere il mantenimento in hosting dell'archivio prodotto e l'erogazione di un servizio on line che permetta all'utenza l'accesso ad un archivio indicizzato pubblicato on line sul sito del Comune.

SI INVITANO

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di selezione in oggetto, presentando apposita istanza, con le modalità specificate nel successivo articolo "Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse".

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Corbetta, Via C. Cattaneo n° 25 – 20011 Corbetta (MI) – P.IVA 03122360153 - Tel. 02 – 97204245 (Settore Affari Generali), Fax 02 – 9770429 – sito internet www.comune.corbetta.mi.it;

E-mail: settore.aagg@comune.corbetta.mi.it, posta istituzionale certificata : comune.corbetta@postemailcertificata.it

Responsabile Unico del procedimento

Responsabile Unico del Settore Affari Generali – Guido Milani

Per informazioni

Vd. Punto precedente “Amministrazione aggiudicatrice”

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato netto, comprensivo sia della fornitura iniziale di dotazioni tecnologiche sia dei successivi servizi annuali a base d'asta per l'intero periodo di anni cinque, è di complessivi euro 21.000,00 . = IVA esclusa.

L'Amministrazione si riserva di dar luogo ad un aumento o una diminuzione della fornitura, nel suo complesso, alle stesse condizioni di cui all'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria.

Nel periodo di durata del servizio i prezzi sono da considerarsi fissi ed invariabili per qualsiasi ragione e si intendono accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Non vi sono costi della sicurezza ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2008 e della determinazione n. 3/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come da D.U.V.R.I. all'uopo predisposto.

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato con decorrenza presumibile da 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Non è prevista l'opzione del rinnovo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di tre mesi, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova procedura per l'affidamento dei servizi o per diversa soluzione gestionale degli stessi.

L'aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da parte del Comune di Corbetta.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA PRESTAZIONE

Le caratteristiche minime della prestazione sono indicate nel capitolato prestazionale.

Il Comune intende attivare, nell'ambito delle proprie azioni tese a promuovere la partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica, un servizio che tende ad ottimizzare ed organizzare i processi di pubblicazione delle informazioni del Comune programmando in streaming audio e video i lavori del Consiglio Comunale, distribuire in modo sistematico le informazioni del comune e di renderle fruibili alla cittadinanza.

A questo scopo si rende necessario dotare l'Amministrazione di adeguati strumenti per la registrazione e lo streaming delle sedute.

In particolare è richiesta per la componente fornitura del presente appalto la fornitura un tantum di attrezzature e dotazioni tecnologiche necessarie alla trasmissione streaming delle sedute del Consiglio Comunale, ad integrazione dell'impianto audio attualmente già presente nella sala consiliare.

Per la fornitura di strumentazione tecnologiche si prevede, a titolo esemplificativo sulla scorta di valutazione effettuata dal servizio competente, la fornitura di un apparato composto da telecamera a muro / soffitto integrata ed ingresso audio per il sistema microfonicò già presente, da installare su rete lan / wi fi presente nella sala, eventualmente controllabile da parte del personale incaricato del Comune presente in sala, per trasmissione video sul sito del Comune.

La componente servizio del presente appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Ripresa (che avverrà senza intervento di personale esterno ma a cura del Comune) dell'evento video tramite telecamera installata nella sala consiliare
- Video registrazione della seduta consiliare mediante strumentazioni hardware e software
- Trasmissione audio - video live e on demand attraverso la rete intranet – internet fornita dal Comune e attraverso il sito istituzionale dell'ente
- Indicizzazione dell'evento in tempo reale
- Mantenimento ed accessibilità sotto forma di hosting dell'archivio multimediale
- Compatibilità dei formati audio video con i maggiori dispositivi mobili presenti sul mercato, fruibili tramite qualsiasi piattaforma software indipendentemente dal sistema operativo utilizzato per la visualizzazione
- Sistema di telecamere professionale con ingresso audio per il sistema microfonicò di sala già presente attualmente
- Installazione su rete LAN cablata o wi-fi a soffitto
- Video integrabile sul sito web del Comune

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

a) Soggetti ammessi alla gara.

Alla procedura di gara possono partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.L. 50, 18 aprile 2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono partecipare alla procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice degli appalti.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici ai fini della partecipazione al presente procedimento i seguenti soggetti, di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 50/196 nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si applica l'art. 45 del D.L. 50, 18 aprile 2016.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice degli appalti.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alla gara, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del d. lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti-

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 45 del Codice degli appalti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta .

L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara

b) Requisiti generali di partecipazione.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50 /2016 (Codice degli appalti) lettera a),b),c), d), e), f), g),;
2. l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
3. eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dalla Commissione Giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio tra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 , comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistono incroci fra i Legali Rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
4. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), del D.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara;
5. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 dal Consorzio di

cui all'art. 45 comma 2, lettera c) (consorzio stabile) del D.lgs. n. 50/2016, partecipante alla gara.

c) Requisiti economico-finanziari.

Non è previsto per i concorrenti devono il possesso di particolari requisiti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 83 comma 4 del D. lgs. 50/2016.

Si precisa infatti che la Stazione Appaltante ha deciso di non prevedere un limite di partecipazione a questa gara connesso al fatturato aziendale, dichiarazioni bancarie etc... per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame.

CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti verso i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e precisamente:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 80/196 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del codice degli appalti qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti ;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice degli appalti non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice degli appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, del D. lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla presente procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.L.gs 50/2016 avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti) sulla base dei seguenti criteri:

a) Prezzo

b) Caratteristiche tecniche del servizio offerto

L'offerta verrà aggiudicata come segue:

<p>a) PUNTEGGIO TECNICO incidenza massima punti 50</p> <ul style="list-style-type: none">- Valutazione delle attrezzature e soluzioni tecnologiche proposte (componente “fornitura”) punti 15- Valutazione del servizio e soluzioni tecniche proposte (componente “servizio”) punti 20- Integrabilità , affidabilità e scalabilità del sistema proposto punti 15 <p>Per gli elementi di valutazione qualitativa di cui ai precedenti punti si procederà con il metodo aggregativo – compensatore (vd. Lettera A, punto 4 allegato P del DPR 207/2010, ovvero si attribuiranno i relativi coefficienti , variabili tra zero ed uno, discrezionalmente da parte dei singoli componenti della commissione</p>	50 Pt.
<p>b) Prezzo – incidenza massima 50 punti</p> <p>Al concorrente (fra quelli ammessi) che avrà offerto il prezzo complessivo, per l’intera durata dell’appalto, più basso (I.V.A. esclusa), verranno attribuiti 50 punti ed alle altre Imprese punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula matematica (c.d. formula al prezzo minimo vd. Sintel – Manuale formule di aggiudicazione)</p> <p><input type="checkbox"/></p> $PE = PE_{max} \times \frac{P_{min}}{P_o}$ <p>Dove :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente;➤ P_{max} = Prezzo più alto offerto in gara;➤ P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara.➤ PE_{max}= Punteggio economico massimo assegnabile (50) ;➤ PE = Punti economici assegnati all’offerta	50 Pt.
Totale Punti	100 100

Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara.

Sarà ritenuta economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto in sede di valutazione il più elevato punteggio.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione che dovrà in ogni caso essere costituita, dall’Amministrazione Appaltante, con apposito provvedimento dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Qualora un partecipante non raggiunga almeno il 60% del punteggio considerato minimo, riservato alla componente dell’offerta qualitativa di cui al precedente punto a) (punteggio minimo di cui al punto a : 39) non si procederà all’apertura della busta contenente la relativa offerta economica, escludendo lo stesso concorrente dal procedimento di aggiudicazione.

Si procederà all’aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora non sia stata alcuna offerta, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del presente appalto per mezzo di procedura negoziata diretta, applicando per quanto compatibili, i criteri previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse all'invito alla procedura in oggetto dovrà essere esplicitata facendo pervenire al protocollo generale dell'Ente **istanza scritta**

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DEL GIORNO 3 novembre 2017

Con consegna mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata all'indirizzo :

comune.corbetta@postemailcertificata.it

Alla istanza, preferibilmente redatta su fac simile qui allegato, dovrà essere allegata copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e una breve presentazione della società o dell'operatore .

Al fine della ricezione si fa presente che non verranno prese in considerazione istanze che perverranno successivamente al termine di presentazione, per il quale fa fede la ricevuta del protocollo informatico dell'ente.

La procedura di affidamento in questione avverrà mediante la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, alla quale gli operatori dovranno iscriversi e accreditarsi per il Comune di Corbetta entro la data di invito a presentare offerta, successivamente alla chiusura della presente procedura di manifestazione di interesse, e pertanto entro il giorno 6 novembre 2017 .

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Tutti i soggetti che risponderanno al presente avviso nei termini e con le modalità indicate, verranno invitati alla successiva procedura di selezione.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Guido Milani

Al Comune di Corbetta
Via Carlo Cattaneo, 25
20011 CORBETTA (MI)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI PER TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO DI VIDEOSTREAMING

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()

Il _____ residente in _____ (), Via _____ n. _____,

in qualità di:

Professionista _____

Altro _____

oppure

Titolare

Legale Rappresentante

Procuratore *giusta procura generale/speciale in data _____ a rogito del notaio _____ Rep. N. _____ che si allega in originale o in copia conforme*

Altro _____

dell'impresa _____

con **sede legale** nel Comune di _____
(Comune italiano o stato estero)

CAP _____ Prov. _____ Indirizzo _____

e con **sede operativa** nel Comune di _____ CAP _____

Prov. _____ Indirizzo _____

C.F. _____ P.IVA _____

Recapito corrispondenza: Tel. _____ Fax _____ eventuale

cell. di riferimento _____ e-mail _____

PEC _____

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all'utilizzo di questi mezzi di comunicazione)

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all'invito alla procedura di selezione in _____ come meglio esplicitato nell'avviso medesimo.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci ex art. 76 D.P.R. 445/2000:

DICHIARA (compilare solo le parti di interesse)

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per adeguata attività e che i dati relativi all'iscrizione sono i seguenti:
sezione della C.C.I.A.A. di iscrizione numero di iscrizione
..... data di iscrizione..... data della ditta/termine
forma giuridica, codice di attività, nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari:

- Il sig., nato a,
il, residente in, via
.....

qualifica ricoperta,

- Il sig., nato a,
il, residente in, via
.....

qualifica ricoperta,

- Il sig., nato a,
il, residente in, via
.....

qualifica ricoperta,

- Il sig., nato a,
il, residente in, via
.....

qualifica ricoperta,

- Il sig., nato a,
il, residente in, via
.....

qualifica ricoperta,

(inserire eventuali ulteriori righe)

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, D.P.R. 445/00 s.m.i. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 50/2016 (di cui si allega copia).

Di essere in possesso professionalità adeguata alle esigenze del contratto.

I principali servizi resi analoghi a quello oggetto della presente gara sono i seguenti :

- _____
- l'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni in ordine alla presente procedura di gara e le comunicazioni di cui all'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016 è il seguente:

via

c.a.p., Città

prov. telefono n.

fax n., e-mail

.....,

indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)

DICHIARA INOLTRE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto
- che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

PRENDE ATTO

che la stazione appaltante effettuerà idonei controlli, anche a campione in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva resa.

PRIVACY

Di autorizzare il trattamento di dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. che:

- a) Il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli;
- b) Possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;
- c) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corbetta.

.....
(data)

.....
(firma)¹

NB: SI PREGA DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO

Art. 80. Motivi di esclusione

¹ La firma deve essere resa per esteso e leggibile

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Firma_____